

N. Rg. 290-1/2023 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

La Giudice dott.ssa Antonella Rimondini,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura rg. n. 290-1/2023 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento *ex art. 67 d.lgs. n. 14/2019* (di seguito, in breve, CCI) promossa da:

ZAPPOLI MANUELA [REDACTED] C.F. ZPPMNL73A41A944N);

Rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Leo

- ricorrente

Con atto depositato in data 19.12.2023 Manuela Zappoli, premesso di rivestire la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:

- pagamento integrale della prededuzione;
- pagamento integrale dell'unico creditore privilegiato Agenzia delle Entrate e Riscossione;
- pagamento dei creditori chirografari nella misura del 17,86%.

La debitrice ha proposto di effettuare i pagamenti offrendo la complessiva somma pari ad "€ 12.000,00 da pagarsi nel tempo massimo di cinque anni secondo il prestabilito piano di rientro che prevede una rata di € 200,00 dodici mesi per cinque anni" (cfr. pagina 11 del ricorso).

E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento "SOS – Sportello Orientamento Sociale" di Bologna, avv. Adriana Tempesta, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza della debitrice nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori, sia compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI.

A seguito di richiesta di chiarimenti del Tribunale, la ricorrente ha depositato in data 01.02.2024 una relazione esplicativa corredata da allegazione documentale e, in pari data, il Gestore della Crisi ha integrato la relazione particolareggiata fornendo i chiarimenti richiesti con decreto del 12.01.2024 e attestando *“l'esistenza dei requisiti per l'omologa della procedura, sia con riferimento alle motivazioni che hanno condotto alla situazione di sovra indebitamento, sia con riferimento alla completezza della documentazione”* (cfr. pagina 6 della relazione integrativa alla relazione particolareggiata del 01.02.2024).

In data 04.03.2024 è stata acquisita agli atti l'ulteriore integrazione alla relazione dell'OCC così come richiesto dal Tribunale con decreto del 26.02.2024.

Con decreto emesso in data 11.03.2024 il Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC.

L'OCC, con nota trasmessa in data 17.04.2024, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI e ha dato atto della presentazione, nei termini, della nota di precisazione del credito da parte del Comune di Bologna, il cui credito pari ad euro 225,43 - a titolo di TARI riferibile agli anni 2022 e 2023 - nonostante fosse stato debitamente comunicato a mezzo PEC in data 28.04.2023 dall'Ente al Gestore della Crisi, non era stato indicato nelle poste del passivo. Il suddetto creditore ha altresì portato a conoscenza dell'OCC dell'avvenuto pagamento, ad opera della ricorrente, della prima delle due rate nel mese di agosto 2023 (recante la scadenza di giugno 2023), pertanto risultando inevasa - al momento della precisazione del credito - la seconda tranche di pagamento di importo pari ad euro 116,48 e recante la scadenza di dicembre 2023.

Nella nota trasmessa dal Gestore, si è reso reso noto l'avvenuto saldo da parte della debitrice della seconda rata *ut supra*, in data 15.04.2024 (*cfr.* doc. 1 RicevutaF24TARIBologna), ovverosia successivamente alla presentazione della domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento *de qua*.

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale, la debitrice ha dato atto che l'esborso in favore del Comune di Bologna era avvenuto attingendo *“dall'accantonamento previsto mensilmente nell'elenco delle spese medie mensili e pari a € 250,00”, predisposto appositamente al fine di sostenere “le spese che occorrono al mantenimento della casa, come la TARI appunto, sia per il pagamento di eventuali imprevisti, nonché per il pagamento di quanto dovuto per le spese straordinarie, a cui la sig.ra Zappoli deve far fronte nella misura del 50% in favore dei figli che vivono con il padre, così come disposto dalla sentenza di divorzio”*.

L'esborso finanziario in favore dell'Ente non pregiudica il soddisfacimento dei creditori come previsto nel piano. Si tratta infatti di credito che – se fosse stato, come necessario, previsto nelle poste del passivo - sarebbe stato integralmente adempiuto, al pari dell'altro (e unico) creditore privilegiato mobiliare; il versamento compiuto prima dell'omologazione non ha comunque pregiudicato i restanti creditori, né alterato le cause di prelazione.

Nella medesima nota depositata dall'OCC il 17.04.2024, il Gestore ha dato atto della presentazione delle osservazioni da parte del creditore IBL Banca S.p.A. dirette ad ottenere una pronuncia di inammissibilità della proposta, nonché del contestuale deposito delle controdeduzioni presentate dal difensore della ricorrente.

A seguito di ulteriore richiesta di chiarimenti del Tribunale, il Gestore della Crisi ha integrato la propria relazione conclusiva prendendo posizione sulle contestazioni mosse da IBL Banca S.p.A., confermando la corretta valutazione del cd. merito creditizio al momento della sottoscrizione dei finanziamenti.

Solo nelle controdeduzioni parte ricorrente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di IBL Banca S.p.A., indicata tra i creditori in sede di ricorso introduttivo e nella relazione dell'OCC, per aver ceduto il credito a Marzio Finance s.r.l.. L'eventuale mutamento della titolarità del credito dovrà essere verificata dall'OCC in sede di adempimento nel piano.

In questa sede va escluso che il ricorso proposto da Manuela Zappoli sia inammissibile.

Ak riguardo va osservato che – come risulta dalla documentazione in atti - si deve ritenere che la ricorrente abbia dovuto fronteggiare serie problematiche personali e familiari,

che inducono a ritenere che l'indebitamento trovi origine nell'istante scaturente dalla dolorosa e difficile separazione dall'ex coniuge, protrattasi per diverso tempo, in aggiunta alla già gravosa

Anche il finanziamento concluso con IBL Banca S.p.A. non risulta sottoscritto nella consapevolezza di non riuscire a fronteggiarlo, come risulta del resto dalla circostanza che il merito creditizio è stato positivamente verificato dall'ente finanziatore.

Va altresì escluso che nella fattispecie sia ravvisabile un comportamento della debitrice in frode ai creditori, per avere omesso di indicare nei questionari per la valutazione del merito creditizio pregressi impegni finanziari: sul punto occorre significare che in ogni caso, spettava all'istituto di credito – ai sensi dell'art. 124bis TUB – verificare il merito creditizio del consumatore “*sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*”, adoperandosi anche mediante l'utilizzo e la consultazione di Banche dati creditizie in dotazione esclusivamente agli “addetti ai lavori”, indubbiamente più attendibili e complete rispetto alle informazioni “*se del caso fornite dal consumatore stesso*”. L'OCC, come già osservato, ha evidenziato che IBL Banca S.p.A. ha correttamente valutato il merito creditizio e, conseguentemente, la dichiarazione della cliente, anche ove errata, è risultata priva di rilevanza causale.

Diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che IBL Banca S.p.A. abbia malamente valutato il merito creditizio, o che, comunque, la stessa non abbia operato con la necessaria diligenza e, quindi, non sia legittimata a proporre opposizione ex art. 69, II comma, CCI.

In ogni caso, come recentemente affermato dalla Corte d'Appello di Bologna, anche a voler aderire alla tesi dell'immeritevolezza e/o della esistenza di atti di frode, si deve ritenere che “*a fronte delle due condotte (quella del debitore e quella del finanziatore) entrambe colpevoli, quella del debitore non impedisca l'accesso al beneficio, non essendo caratterizzata da gravità, mentre quella del finanziatore sia comunque preclusiva del reclamo [o dell'opposizione innanzi al giudice di primo grado], dato che l'art. 69, secondo comma, cci, prevede come ostativa una condotta caratterizzata dall'aggravamento del passivo del consumatore, anche per sola colpa semplice, o da violazione delle modalità di accertamento del merito creditizio*” (cfr. Corte d'Appello di Bologna, 9 febbraio 2024, n. 309).

Da ultimo, va escluso che il piano possa essere criticato per aver escluso tra le poste attive messe a disposizione del ceto creditorio il TFR/TFS della debitrice (dipendente pubblico): l'anticipazione della liquidazione del Trattamento di Fine Servizio, come riconosciuto anche dall'OCC, *“non può essere erogato per nessun motivo e può essere versato esclusivamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro”* (cfr. pagina 8 della relazione integrativa dell'OCC del 16.05.2024).

In forza di quanto *ut supra* dedotto, la proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.

Il procedimento delineato dall'art. 70 CCI è stato eseguito correttamente. Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCI, in quanto il ricorrente non risulta essere stato già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Alla luce della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, inoltre, il piano deve ritenersi fattibile, poiché i redditi di cui dispone la ricorrente appaiono sufficienti per fronteggiare gli impegni assunti con la proposta.

Va infine rilevato che l'OCC nella relazione indica, tra i crediti prededucibili, il compenso spettante al medesimo. Tale previsione – conforme al disposto dell'art. 6 I comma lett. a) CCI (ai sensi del quale: *“oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”*) - va tuttavia coordinata con l'art. 71, IV comma CCI, in base al quale *“terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*.

Pertanto, condividendo l'orientamento giurisprudenziale di merito espressosi a riguardo (cfr. Tribunale Nocera Inferiore, 10 gennaio 2024, Est. Longo; Tribunale Rimini, 05 gennaio 2024, Est. Rossi; Tribunale Forlì, 13 luglio 2023, Est. Branca), nell'attenersi alla previsione normativa come meglio *infra* illustrata, si ritiene che il compenso spettante al professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso cui è iscritto, sia liquidato (e

pagato) solo al termine dell'avvenuta esecuzione del programma di liquidazione della procedura di sovraindebitamento. Solo in quel momento, infatti, il Giudice potrà tener conto dell'intera attività svolta dall'OCC e della diligenza impiegata nello svolgimento dell'incarico.

Al fine di non violare il disposto del citato art. 6, I comma, lett. a) CCI, il debitore dovrà accantonare la somma stimata per il compenso del Gestore fino alla completa esecuzione della procedura. Va peraltro ammessa la possibilità di riconoscere – stante la significativa attività svolta dall'OCC tramite la predisposizione della relazione ex art. 68, II comma, CCI – un acconto sul compenso finale, da richiedersi a cura dell'OCC sulla base dell'attivo stimato e del passivo accertato ai sensi del DM 24.09.2014 n. 202 e sulla quale il giudice delegato potrà provvedere.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCI.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale ex art. 70, VIII comma, CCI, con oscuramento di tutti i dati della ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale e con oscuramento dei riferimenti alle condizioni di salute; a tal fine il Gestore della crisi provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza.

P.Q.M.

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **ZAPPOLI MANUELA** nata [REDACTED] (C.F. ZPPMNL73A41A944N);
2. dispone che la debitrice effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano, accantonando il compenso dell'OCC così come stimato fino al termine della procedura;
3. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, presenti – sentito il debitore – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso;
4. dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it e sia comunicata ai creditori;

5. dispone la chiusura della procedura.

Bologna, 21 giugno 2024

La Giudice

Antonella Rimondini